

ELEMENTI DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

L'art. **2094 c.c.** *“è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.*

Dalla nozione fornita dal Codice Civile si desume che i caratteri propri del lavoro subordinato sono:

- La sussistenza di una prestazione di fare (l'oggetto della prestazione è costituito dalle energie fisiche o intellettuali del lavoratore secondo le direttive del datore di lavoro);
- L'onerosità (la collaborazione offerta all'impresa avviene dietro versamento della retribuzione al lavoratore subordinato e del pagamento dei trattamenti retributivi mensili);
- La collaborazione in posizione subordinata (la sottoposizione del lavoratore al potere di direzione del datore di lavoro);
- La continuità della prestazione che lega il prestatore di lavoro al datore con l'obbligo di mantenere a disposizione di quest'ultimo la propria energia lavorativa;
- L'obbligo del lavoratore di giustificare eventuali assenze dal posto di lavoro.

Dal lavoro subordinato si distingue il lavoro autonomo. Non sempre è chiaro distinguere i due tipi di rapporto. La giurisprudenza a questo proposito ci fornisce gli indici di subordinazione che sono:

- il rispetto di un orario di lavoro;
- la natura della prestazione;
- l'assenza per il prestatore subordinato del rischio economico del lavoro;
- la continuità della prestazione;
- la retribuzione precedentemente stabilita;
- l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale;

Alcune disposizioni di legge impongono a carico del datore di lavoro:

- l'obbligo di rilasciare al dipendente una dichiarazione che contiene i dati registrati nel libro matricola;
- l'obbligo di comunicare al dipendente, entro 30 giorni dall'assunzione, l'identità delle parti, il luogo di lavoro, la durata del rapporto, la durata del periodo di prova, l'importo della retribuzione, la durata delle ferie e ovviamente l'orario di lavoro.

L'art. **2095 c.c.** delinea le categorie dei prestatori di lavoro:

“I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi speciali e le norme corporative, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie”.

La divisione dei lavoratori subordinati in categorie risale alla storica legge sull'impiego privato r.d.l. 1825/1924 rimasta in vita anche dopo la nascita del Codice Civile. Il vero cambiamento si è avuto con l'inquadramento unico adottato con i contratti collettivi. Così sia impiegati che operai sono classificati secondo vari livelli in corrispondenza del grado di professionalità dove ad ogni livello si applica un trattamento sia economico che normativo diverso.